

PARTE GENERALE

In tutto il testo sono sostituite le parole: *" reg. del. CE 2020/689"* con le parole: *"Reg. Del. (UE) 2020/689"*

PREMESSA

Dopo la frase: *".....di eradicazione e allo status di indenne"* è eliminata la frase: *"da malattia"*.

Nell'ultimo periodo, dopo la frase: *"Regolamento (UE)"* è eliminato il numero: *"2017"* ed è inserito il numero: *"2020"*

1.1 INDENNIZZI INTEGRATIVI REGIONALI

dopo la frase: *"mediante piani speciali di profilassi"*, è eliminata la frase: *"gli indennizzi.....III generazione"*, ed è sostituita con la frase: *"gli indennizzi devono essere destinati esclusivamente ai soggetti "nati ed allevati in Italia" e, per le previste maggiorazioni, agli iscritti ai Libri genealogici della Razza Bufala Mediterranea Italiana, sia nella sezione principale che supplementare. Restano in tal senso esclusi dalle sopracitate maggiorazioni le discendenze degli animali provenienti dall'estero, fino alla III generazione"*.

1.3 RISPETTO DELLE TEMPISTICHE PER LA REFERTAZIONE DEI CAMPIONI PER BRC/LEB: (IZSM)

Dopo la frase: *"di una piattaforma informatica condivisa on line"* è inserita la frase: *"è prevista una"*.

Dopo la frase: *"Il laboratorio provvederà a mettere in atto misure straordinarie di gestione nei limiti della fattibilità e del rispetto"*, è eliminata la frase: *"delle qualità dello stabilimento"* ed è sostituita con la frase: *"del sistema qualità"*.

1.4 VETERINARIO AZIENDALE

Dopo la frase: *"(art. 25 del Regolamento). Il Servizio Veterinario"* è aggiunta la parola: *"competente"*;

La parola: *"registrare"* è sostituita con la parola: *"richiamare"*.

Dopo la frase: *"...rientra la possibilità di conferire all'IZSM"* è aggiunta la frase: *"campioni di"*.

Al primo punto la parola *"effettuazione"* è sostituita con la parola *"esecuzione"* ed alla fine del periodo è aggiunta la frase: *" , per l'esame batteriologico"*.

Al quarto punto, è eliminata la frase: *"il conferimento al laboratorio ufficiale competente per territorio dei campioni biologici sospetti di tubercolosi, opportunamente comunicata all'AC competente, che provvederà a formulare/validare la richiesta;"*.

Al settimo punto dopo la frase: *"il rilevamento e"* è aggiunta la preposizione: *"la"*.

All'ottavo punto dopo la frase: *" il monitoraggio e"* è aggiunta la preposizione: *"la"*.

1.5 PROGRAMMA DI CONTROLLI SUI TORI BUFALINI UTILIZZATI PER LA MONTA NATURALE

Al terzo rigo, dopo la frase: *"dei piani di profilassi (controllo biennale)"*, la parola: *"garantiscono"* è sostituita con la parola *"garantisce"*.

1.9 MISURE DI BIOSICUREZZA AMBIENTALE E DI STABILIMENTO

Dopo la frase: "Esse possono essere" è eliminata la parola: "acquisite" e sostituita con la parola: "conseguite".

1.11 OBIETTIVI OPERATIVI PER TBC E BRC

Alla lettera b. dopo la parola: "bufalini" è aggiunta la frase "ed ovicapri".

Alla lettera p. dopo la parola "ovi/capri" è eliminata la parola "suidi".

1.12 IDENTIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI E DEGLI ANIMALI

Dopo la frase: "Gli animali della specie bufalina" è aggiunta la parola: "e bovina".

Dopo la frase: "conformemente alla normativa" è aggiunta la parola: "regionale".

1.13 IDENTIFICAZIONE CON BOLO RUMINALE (IMBOLATURA)

Dopo la frase: "Prima di procedere all'imbolatura di un capo bufalino" è eliminata la frase: "si verifica", ed è sostituita con la frase: "va sempre verificata e accertata".

Dopo la frase: "... previsti dalla normativa vigente, i Servizi Veterinari", è eliminata la frase: "verificano che gli animali siano identificati elettronicamente", ed è sostituita con la frase: "sono tenuti alla verifica della doppia identificazione – marca/bolo endoruminale – di tutti i capi oggetto del controllo".

1.14 OBBLIGO DI SORVEGLIANZA DEGLI OPERATORI

Alla lettera d), la parola: "rappresentati" è sostituita con la frase: "epidemiologici dello".

1.15 Movimentazioni VERSO MACELLO capi bovini, bufalini e ovicapri

Al quarto punto è eliminata la frase: "senza vaccinazione".

1.16 MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI PER VITA

Al secondo punto, dopo la parola: "i capi" è aggiunta la parola: "bufalini".

Il terzo punto viene eliminato.

Al nono punto dopo la frase: "anche verso altri allevamenti da ingrasso" è aggiunta la frase: "Previo controllo pre-moving per Tbc e Brc nei 30 gg. precedenti lo spostamento. Per le aree cluster d'infezione si rimanda all'Allegato A di tale piano."

A. BRUCELLOSI

Definizione di caso confermato

Il punto 1. è modificato in: "1. Nelle zone della Regione Campania non indenni e negli stabilimenti presenti nelle aree cluster d'infezione:

La positività alle prove (SAR e FDC) definisce un caso confermato, con conseguente ritiro della qualifica sanitaria. Nei focolai già confermati anche il riscontro alla singola positività al test di screening (SAR), individua l'animale come animale infetto."

Il punto 2. è modificato in: " 2. Nelle zone della Regione Campania non indenni, e negli stabilimenti non presenti nelle aree cluster:

La positività, ad almeno un'altra prova tra quelle elencate nell'Allegato III del Reg. Del. (UE) 2020/689, oltre SAR e FDC, qualora non venga riscontrato linking epidemiologico, definisce un caso confermato.”.

Il punto 3. è modificato in: “3. Zone della Regione Campania indenni:

Per la definizione di caso confermato si rimanda all' art.9 comma 2 del Reg. Del. (UE) 689/2020, con apertura focolaio e conseguente ritiro della qualifica sanitaria.”

Definizione di Caso sospetto

La frase: *“Nelle zone della regione.....la qualifica viene in ogni caso sospesa.” è sostituita con la frase:* *“Nelle zone della Regione Campania non indenni e negli stabilimenti non presenti nelle aree cluster i capi positivi/dubbi alle prove in vita (SAR e FDC) devono comunque essere isolati in attesa dell'invio ad uno stabilimento di macellazione, della Regione Campania, entro 15 gg dall'esito delle prove; tali capi infatti, sospetti di infezione, devono essere sottoposti a prelievo d'organo per l'esecuzione delle prove diagnostiche di laboratorio atte a confermare la malattia (PCR e esame batteriologico).*

I capi risultati positivi alla sola prova SAR in stabilimenti indenni situati in aree cluster, vengono considerati sospetti, abbattuti e la qualifica dello stabilimento viene sospesa, in attesa di prove suppletive da effettuare in accordo con l'OEV e rientranti nella corretta indagine epidemiologica.

Nelle zone Indenni della Regione Campania i capi risultati SAR positivi e FDC negativi, devono essere ritestati nuovamente. La qualifica viene in ogni caso sospesa.

La reiterata positività alla prova SAR va valutata con indagini suppletive con l'OEV.”.

A.2 Mantenimento dello status

Dopo la frase: *“a intervalli minimi di 3 mesi e massimo 6 mesi” è aggiunta la frase:* *“,ad eccezione delle province indenni”.*

Dopo la frase: *“Inoltre, la qualifica viene” è eliminata la parola: “revocata” ed è sostituita con la parola: “ritirata”.*

A.3 Sospensione e ripristino dello status

Al punto 2.5, dopo la frase: *“tutti i capi di età superiore a 12 mesi” è aggiunta la frase:* *“, nelle specie bovina e bufalina e 6 mesi nel caso di ovicapri,”.*

A.5 Riacquisizione dello status

Al punto iii. dopo la frase: *“prova con esito favorevole “ è eliminata la frase: “ a distanza di ” e sostituita con la frase: “ , su campioni prelevati”;*

dopo la frase *“sulla base dell'analisi del rischio già rilevata sul territorio, lo stabilimento”, è eliminata la parola: “deve” ed è sostituita con la parola: “può”.*

A.6 Controlli per brucellosi

Al punto 1. la frase: *“1.Per “intervento di profilassi” con qualifica ritirata” è sostituita con la frase: “ Per “intervento di profilassi” si intende il controllo di tutti i capi, presenti in uno stabilimento, soggetti a programma; gli “interventi di profilassi” in uno stabilimento, una volta iniziati, devono essere conclusi entro massimo 15 gg lavorativi negli stabilimenti indenni, entro massimo 10 gg negli stabilimenti con qualifica ritirata ed in tutti gli stabilimenti ricadenti in area cluster;”.*

Al punto 4, dopo la frase: *“oltre 2 giorni lavorativi dal prelievo” è aggiunta la frase: “in*

busta antieffrazione”.

Al punto 6, la frase: “entro 5 giorni dal ricevimento ” è sostituita con la frase: “entro 7 giorni dal ricevimento”.

Al punto 6, dopo la frase:” escluso il giorno di consegna;” è aggiunta la frase:”entro 5 giorni in area cluster e nei focolai”.

A.7 Misure previste per gli animali e gli allevamenti infetti

Al punto g) dopo la frase: “...mesi di età per tutti e due i sessi” è aggiunta la frase: “stante l’impossibilità di poterli utilizzare ai fini della riproduzione. Per periodo a rischio si intende il periodo che va dalla data dell’ultimo controllo BRC negativo della bufala madre a quella della positività BRC”.

Al punto o) dopo la frase: “la mungitura degli animali infetti e/o sospetti” è aggiunta la frase:” preferibilmente con attrezzature mobili in paddock ed in ogni caso, se effettuata in sala mungitura,”.

Al punto q), la parola: “fabbricazione” è sostituita con la parola “produzione”.

A.8 Altre misure previste per gli animali e gli allevamenti infetti

Al punto 4 è eliminata la frase: “se rilevati:” alla fine della frase; vengono eliminati i punti 4.1 e 4.2.

B. TUBERCOLOSI NELLA SPECIE BUFALINA E BOVINA

Dopo il titolo è aggiunta la frase: “DEFINIZIONE DI CASO SOSPETTO E CASO CONFERMATO

Per la definizione di caso sospetto e di caso confermato si rimanda all’ articolo 9 del Reg. delegato (UE) 2020/689 della commissione”.

B.1 Concessione dello status

Dopo la frase: “può essere concesso a uno stabilimento che detiene “ è aggiunta la parola:”bovini/”.

Alla lettera a) è eliminata la frase: “nei bufali” ed è sostituita con la frase:” negli animali”.

Il punto b) è sostituito con la frase: “ tutti gli animali di età superiore alle sei settimane hanno reagito negativamente alle prove sierologiche, come riportato nel capitolo B.9.1”.

B.2. Mantenimento dello status

Al secondo punto, dopo la frase: “e comunque entro il 30 giugno di ogni anno” è aggiunta la frase: “per le zone non indenni da Brucella,”.

Al terzo punto, dopo la frase:” commercializzare il latte e prodotti per l’alimentazione umana, con” è eliminata la parola: “revoca” ed è sostituita con la parola: “ritiro”.

B.4. Esecuzione prove diagnostiche – Sospensione e riacquisizione dello status di indenne da TBC

Al punto 1. dopo la frase: “tali capi infatti,” è aggiunta la frase: “sospetti d’infezione,”.

Al punto 2. dopo la frase: “ri-controlli previsti, nello stabilimento” è eliminata la frase:” secondo normativa vigente” ed è sostituita con la parola: “(B.9);

Al punto 3.3 dopo la frase: *"qualora il controllo successivo effettuato con "* **è inserita la parola:** *"IDT/", ed è sostituita la parola:* **"favorevole" con la parola:** *"negativo".*

Dopo la frase: *"dovrà essere valutato e concordato con il laboratorio."* **è aggiunto, a capo, un altro punto:** *"4. Nei casi dubbi alla prima prova della tubercolina con IDTs o alla prova gamma interferone, gli animali vengono ricontrollati a distanza di 42 gg. dalla prova precedente, precisamente:".*

Dopo la frase: *"Nei casi dubbi alla IDTs, nella specie bovina, si ricorre alla prova dell'IDT (comparativa)"* **è aggiunta la frase:** *"o al gamma interferone".*

Dopo la frase: *"Nei casi dubbi alla IDTs, nella specie bufalina, si ricorre alla prova del gamma interferone."* **è aggiunto a capo, un altro punto:"** *" 5. Gli animali risultati positivi alla prova comparativa devono prontamente essere abbattuti, in vincolo sanitario, entro 15 gg dalla notifica dell'esito delle prove e la qualifica deve essere sospesa. In presenza di lesioni al macello, anche solo di un capo, viene confermato il focolaio e si procede ai ri-controlli previsti (B.9); in assenza di lesioni macroscopiche al macello si procede come descritto al punto B.4._3".*

B.5. Provvedimenti da adottare negli stabilimenti sospesi

La frase: *"La prova del gamma-Interferone laboratorio dell'IZSM" è sostituita con la frase:* *" La prova del gamma-Interferone viene effettuata dai Servizi Veterinari della ASL competente per territorio previo accordo con il personale del laboratorio dell'IZSM".*

Obblighi del Veterinario ufficiale per lo stabilimento

Al terzo trattino, dopo la frase: *"gli stessi vengono prontamente isolati e inviati alla macellazione":* **è aggiunta la frase:** *"(B.7.1)".*

B.7.1 Provvedimenti

Dopo la frase: *"Gli animali risultati positivi al gamma Interferone" è aggiunta la frase:* *" /IDTs,"*, **e la parola:** *"abbattuti" è sostituita con la parola:* *"inviati alla macellazione".*

Dopo la frase: *"capo negativo proveniente da allevamento infetto da tubercolosi",* **è aggiunta la frase:** *"Valgono le stesse misure previste al capitolo A.7, lettera C".*

B.7.2 Stabilimenti infetti

Al punto h) dopo la frase: *"presenti nello stabilimento" è aggiunta la parola:* *"bovino/"*.

B.9.1 In Allevamenti da riproduzione

Al secondo punto, dopo la frase: *"eseguita con gamma Interferone" è eliminata la frase:* *"la prima sei mesi.....6-8 mesi dalla prima", ed è sostituita con la frase:* *"La qualifica sanitaria ritirata (con apertura focolaio) viene ripristinata quando: sono state effettuate le disinfezioni previste al precedente punto B.8;*

tutti i bovini di età superiore a sei settimane presenti nello stabilimento al momento dell'esecuzione delle prove sono risultati negativi a due prove immunologiche effettuate come segue:

la prima prova deve essere effettuata su bovini o su campioni prelevati da bovini non prima di due mesi dall'allontanamento dell'ultimo caso confermato e dell'ultimo animale risultato positivo a una prova immunologica;

la seconda prova deve essere effettuata su bovini o su campioni prelevati da bovini non prima di due mesi ed entro 12 mesi dalla data dell'esecuzione delle prove sul bovino o del prelievo dei campioni dallo stesso, secondo quanto previsto al punto i) e, si applica almeno una delle condizioni seguenti

la conclusione dell'indagine epidemiologica deve indicare che l'infezione è dovuta all'introduzione nello stabilimento di uno o più animali infetti nei 12 mesi precedenti la conferma del focolaio, oppure

Dalla conferma del focolaio è stato confermato un unico caso o è risultato positivo un solo capo ad una prova immunologica e lo stato sanitario non è stato ritirato negli ultimi 3 anni, oppure

I capi dello stabilimento sono risultati negativi a una prova immunologica effettuata meno di 12 mesi prima della conferma del focolaio.

Qualora nessuna delle 3 condizioni sia applicabile, la ri-acquisizione della qualifica si otterrà con una ulteriore prova negativa da eseguirsi 4 mesi dopo la seconda prova negativa.

C.1 Stamping-out per TBC e BRC

Al punto c) la frase: "dell'azienda" è sostituita con la frase: "dello stabilimento".

Al punto d), dopo la frase: "un'elevata percentuale di positività degli animali al momento del controllo" è aggiunta la frase: " , che faccia valutare al Veterinario Ufficiale l'impossibilità di risanamento in base alla gestione dello stabilimento";

Dopo il punto f), nella frase: "I criteri di cui alla lettera e) sono sufficienti per disporre lo stamping-out", la lettera "e)", è sostituita con la lettera "f)".

Il punto 2. è invertito con il punto 3.

ALLEGATO A

Tabelle

Si inseriscono le tabelle Brucellosi Bovina e Brucellosi Bufalina e si numerano tutte.

AREE CLUSTER DI INFEZIONE

La frase: " . Focolai attivi negli ultimi 2 anni,all'eventuale ripopolamento" è sostituita con la frase: "Focolai attivi negli ultimi 2 anni, con esclusione degli stabilimenti che sono stati oggetto di stamping-out, in seguito alla data di emanazione della D.G.R.C. 207/2019 e mai stati sede di focolaio successivamente all'eventuale ripopolamento".

Aree cluster di infezione:

La parola: "azienda" è sostituita con la parola: "stabilimento";

la frase: "della azienda positiva " è sostituita con la frase: "dello stabilimento positivo".

Altre Misure - Aree cluster di infezione - (TBC /BRC):

Al primo punto (-) è eliminata la frase: " - Divieto.....Aree non cluster;", ed è sostituita con la frase:

“- Divieto di movimentazione, dei capi presenti negli stabilimenti indenni ricadenti nelle Aree cluster d’infezione, da e verso Aree non cluster, tranne nel caso di invio diretto ad uno stabilimento di macellazione, in vincolo sanitario e con camion piombato”;

Al secondo punto (-) è cancellata la frase: *“in vincolo sanitario con camion piombati”;*
Dopo la frase: *“previo controllo TBC, BRC nei 30 giorni antecedenti lo spostamento;”* è aggiunto un altro punto (-) a capo: *“- nelle Aree Cluster d’infezione, le movimentazioni devono avvenire in vincolo sanitario con camion piombati, previo controllo TBC, BRC nei 30 giorni antecedenti lo spostamento”.*

Al terzo punto (-), dopo la frase: *“movimentare solo verso stabilimenti di macellazione”* è aggiunta la frase: *“,in vincolo sanitario”.*

Al quarto punto (-), dopo la frase: *“....indispensabili per la movimentazione”* è eliminata la frase: *“L’applicazione del bolo ruminale elettronico e del prelievo per genotipizzazione, fatta eccezione per i capi maschi inviati alla macellazione, deve avvenire entro le 6 settimane di vita dell’animale e comunque prima che lo stesso venga spostato dallo stabilimento di nascita;”.*

Al sesto punto (-), dopo la frase: *“...non concede l’indennizzo dei capi inviati al macello.”* è aggiunta la frase: *“Il predetto termine previsto di tre mesi è interrotto in caso di comprovata ed oggettiva impossibilità ad adempiere”.*

Al settimo punto (-), dopo la frase: *“...sierologiche per Brucellosi e per Tubercolosi e”,* la frase: *“la revoca”* è sostituita con la frase: *“il ritiro o la sospensione”;*

Brucellosi - misure supplementari in Aree Cluster d’infezione:

Al primo punto (°), la frase: *“ nelle zone della regione.....come animale infetto”* è sostituita con la frase: *“ .- Nelle zone della Regione Campania indenni e negli stabilimenti non presenti nelle aree cluster d’infezione: la positività alle prove SAR e FDC definiscono già un caso confermato con conseguente ritiro della qualifica sanitaria. Nei focolai già confermati anche il riscontro alla singola positività al test di screening (SAR), individua l’animale come animale infetto.” .*

Al secondo punto (-), dopo la frase: *“devono essere effettuati entro e non oltre”* è eliminato il numero: *“15”* ed è sostituito con il numero *“4”;*

Dopo il secondo punto, e dopo la frase: *“dalla conferma del focolaio/positività alle prove;”* sono aggiunti due nuovi punti, a capo: *“- qualora non venga rispettato il termine prescritto, il Servizio Veterinario competente propone al Direttore Generale della ASL, o suo delegato, l’adozione di apposita ordinanza di abbattimento coattivo nel termine di 4 giorni da attuarsi eventualmente con l’ausilio della forza pubblica. Gli animali infetti sono avviati direttamente ad uno stabilimento di macellazione in vincolo sanitario, in automezzi piombati a cura del Servizio Veterinario;*

- *in assenza di una adeguata zona di isolamento, utile a garantire un’efficace separazione dei capi oggetto del provvedimento di abbattimento dal restante corpo dello stabilimento in cui stabulano gli animali, la macellazione dovrà avvenire il prima possibile e comunque non oltre 48 ore dalla notifica del Dispositivo sanitario; quest’ultimo dovrà avvenire entro 24 ore dalla refertazione da parte del laboratorio ufficiale. Dopo l’allontanamento dei capi positivi, il Servizio veterinario prescrive l’immediata creazione di una adeguata ed efficace zona di isolamento per i capi che*

dovessero risultare positivi ai successivi ri-controlli. In caso di inadempienza di quanto prescritto, si valuta il ricorso all'abbattimento totale;"

Al terzo punto la frase: *"...nelle situazioni per le quali le operazioni di risanamento non consentirebberodella parte generale"* **è sostituita con la frase:** *"- nelle situazioni per le quali le operazioni di risanamento non consentirebbero l'estinzione del focolaio nel breve – medio termine, o comunque entro 180 giorni dall'apertura di un focolaio di Brucellosi, la possibilità di operare lo stamping-out dell'allevamento deve essere attuata. In ogni caso, le condizioni che la ASL deve tenere in considerazione per l'utilizzo dello stamping-out, sono quelle previste dall'allegato 2 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii., riportati nella sezione C. Disposizioni comuni (TBC-BRC-LEB) della parte generale".*

Al punto 4, all'inizio della frase, è aggiunta la frase: *"esecuzione dell'esame ".*

All'ottavo punto, la frase: *"i ricontrolli per la riacquisizione della qualifica sanitaria devono essere effettuati,.... delle tempistiche di cui alla normativa vigente"* **è sostituita con la frase:** *"- i ricontrolli per la riacquisizione della qualifica sanitaria devono essere effettuati, nel rispetto delle seguenti tempistiche:*

i capi di età superiore a 12 mesi presenti al momento del campionamento devono risultare negativi a prove sierologiche così effettuate:

- i. le prove devono essere effettuate sui capi non prima di 15 giorni dall'allontanamento dei capi positivi.*
 - ii. se per 3 prove consecutive, a distanza di 15 giorni l'una dall'altra e, di seguito, per 2 ulteriori prove a distanza di 21 giorni l'una dall'altra, tutti i capi risultano negativi alle prove sierologiche, il focolaio viene chiuso e vengono revocate le misure restrittive dettate dall'Autorità Competente;*
 - iii. la qualifica di stabilimento indenne senza vaccinazione viene ripristinata conformemente al capitolo A.1 punto 1_1.3_ii. della parte generale.*
- Nell'intervallo tra la chiusura del focolaio e il prelievo per la riacquisizione della qualifica, sulla base dell'analisi del rischio già rilevata sul territorio, lo stabilimento deve essere controllato con ELISA latte per Brucella, anche in regime di autocontrollo;*

INDENNIZZI INTEGRATIVI REGIONALI DI ABBATTIMENTO

dopo la frase: *"mediante piani speciali di profilassi", è eliminata la frase:* *"gli indennizzi..... III generazione", ed è sostituita con la frase:* *"gli indennizzi devono essere destinati esclusivamente ai soggetti "nati ed allevati in Italia" e per le previste maggiorazioni agli iscritti ai Libri genealogici della Razza Bufala Mediterranea Italiana, sia nella sezione principale che supplementare. Restano in tal senso esclusi dalle sopraccitate maggiorazioni le discendenze degli animali provenienti dall'estero, fino alla III generazione".*

PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI

Al punto 1) dopo la frase: *"20 maggio 2015"* **è aggiunta la frase:** *"e ss.mm.ii".*

AUTOCONTROLLO

La frase: *“La volontà di avvalersi dell’autocontrollo per lo svolgimento del piano viene comunicata in SANAN direttamente dalla BDN”* **è sostituita con la frase:** *“La volontà di avvalersi dell’autocontrollo per lo svolgimento del piano viene comunicata alla ASL territorialmente competente, richiama il veterinario aziendale in apposito elenco in SANAN direttamente dalla BDN”.*

La frase: *“in caso di positivitàindagine epidemiologica”,* **è sostituita con la frase:** *“In caso di positività alle analisi di autocontrollo, i cui costi sono a carico dell’allevatore esclusi i costi relativi alla ricerca di Brucella spp.in aborti/lochiazioni, la ASL attiva le operazioni di controllo ufficiale dopo opportuna sospensione/ritiro della qualifica in base agli esiti analitici. Le risultanze dell’autocontrollo sono tenute in considerazione in corso di svolgimento dell’indagine epidemiologica..*

La frase: *“Nell’obiettivo di creare gruppi di animali prossimi al parto esenti da Brucellosi,....destinati al parto.”* **è sostituita con la frase:** *“ Nell’obiettivo di creare gruppi di animali prossimi al parto esenti da Brucellosi, sugli animali prossimi all’asciutta è possibile esaminare il latte, attraverso l’esame Elisa; sulle manze gravide a partire dal settimo mese di gestazione, data l’assenza della matrice latte, può essere consentito il conferimento di sieri, prima dell’introduzione nei paddock destinati al parto”.*

MONITORAGGIO

Sono sostituite le parole: *“ MONITORAGGIO SEMESTRALE”* **con le parole:** *“MONITORAGGIO TRIMESTRALE”.*